



COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n. 15 – cap. 38055 – Grigno
Codice fiscale 00301100228
Tel. 0461 775111 – Fax 0461 775130
pec: comune.grigno@halleypec.it



Grigno, 15.12.2022

ORDINANZA nr. 2275

Oggetto: Revoca ordinanza n.2221 di data 07.06.2022 inerente la regolamentazione del transito sul tratto di strada a partire dall'intersezione con la viabilità di accesso al "Maso Smaniotto" fino alla loc. Bigonda e istituzione del divieto di transito.

IL SINDACO

Vista la convenzione per la gestione della strada Bigonda tra il Comune di Ospedaletto ed il Comune di Grigno, sottoscritta in data 01.06.2022.

Vista la propria ordinanza nr. 2221 di data 07.06.2022 inerente la regolamentazione del transito sul tratto di strada a partire dall'intersezione con la viabilità di accesso al "Maso Smaniotto" fino alla loc. Bigonda.

Vista l'ordinanza n.59 di 13.12.2022 a firma del Sindaco del Comune di Ospedaletto con la quale viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli sulla strada Bigonda a partire dal Maso Martelo fino al ponte sul rio Bigonda.

Preso atto della concreta possibilità del verificarsi di fenomeni atmosferici avversi (presenza di ghiaccio e neve) che compromettono il transito in condizioni di sicurezza.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca del proprio provvedimento n.2221/2022 in premessa citato ed alla contestuale istituzione del divieto di transito.

Visto l'articolo 5 comma 3 e gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo il 30 aprile 1992 n. 285.

ORDINA

1. La **REVOCA** della propria **ordinanza n. 2221 di data 07.06.2022** in premessa citata.
2. **L'ISTITUZIONE del DIVIETO DI TRANSITO** per tutti i veicoli, sul tratto di strada a partire dall'intersezione con la viabilità di accesso al "Maso Smaniotto" fino alla loc. Bigonda, a partire dal giorno **16.12.2022** fino a revoca.

- Tutti i funzionari ed agenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo il 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.
- Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.
- Fa presente che l'ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile mediante:
 - a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni;
 - b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
 - c) ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art.37, comma 4 del Codice della Strada ed art.74 del relativo Regolamento.

IL SINDACO
Per il Sindaco **Claudio Voltolini**

Da pubblicare: Comune di Grigno Prot. n. 0013282 del 15-12-2022 partenza Cat. 6 Cl. 7

Albo Comunale;
sito informatico;
inizio e fine della strada;

Da notiziare:

Comune di Ospedaletto
Stazione Carabinieri di Grigno;
Corpo di Polizia Locale;
Cantiere Comunale;
apss@pec.apss.tn.it